

**COMUNE DI MONTEFALCO**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**



# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2022**

# *INDICE*

## *Titolo I - Disposizioni generali*

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 3 - Rapporti con il contribuente
- Art. 4 – Aliquote e tariffe
- Art. 5 – Agevolazioni
- Art. 6 – Minimi riscuotibili

## *Titolo II – Gestione e riscossione delle entrate*

- Art. 7 - Forme di gestione
- Art. 8 - Soggetti Responsabili delle Entrate
- Art. 9 - Modalità di pagamento
- Art. 10 - Attività di verifica e controllo
- Art. 11 - Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente
- Art. 12 - Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali
- Art. 13 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 14 - Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 15 – Sospensione e dilazione del pagamento
- Art. 16 – Riscossione coattiva delle entrate
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 - Interessi sulle entrate locali
- Art. 19 – Compensazione e accollo
- Art. 20 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 21 – Recupero stragiudiziale dei crediti

## *Titolo III – Contenzioso e Istituti deflattivi*

- Art. 22 – Contenzioso
- Art- 23 - Autotutela
- Art. 24 – Interpello
- Art. 25 - Accertamento con adesione: presupposti
- Art. 26 – Procedimento ad iniziativa d'ufficio
- Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 28 – Definizione del procedimento e suoi effetti
- Art. 29 – Reclamo e mediazione

## *Titolo IV - Sanzioni e disposizioni finali*

- Art.30 - Sanzioni
- Art. 31 - Disposizioni finali

## ***Titolo I - Disposizioni generali***

### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C.18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 50 della legge n. 449/1997, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica della singola entrata. Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 2 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

### **Art. 3 - Rapporti con il contribuente**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

### **Art. 4 – Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote ed i prezzi vigenti per l'anno precedente.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

#### **Art. 5 - Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

#### **Art. 6 – Minimi riscuotibili**

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari e non tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 21,00 (ventuno/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

### ***Titolo II – Gestione e riscossione delle entrate***

#### **Art. 7 - Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
4. In caso di gestione affidata all'esterno in concessione, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a

carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

#### **Art. 8 - Soggetti Responsabili delle Entrate**

1. La Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa il Funzionario Responsabile, scegliendo un dipendente reputato idoneo alla funzione ed assegnandogli allo scopo i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito. In caso di gestione del tributo affidata in concessione a terzi i poteri del funzionario responsabile competono al legale rappresentante della concessionaria, ferma restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo al rispetto delle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del dirigente del servizio cui afferisce l'entrata;
2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **Art. 9 - Modalità di pagamento**

Le modalità di pagamento sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

#### **Art. 10 - Attività di verifica e controllo**

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, i responsabili di ciascuna entrata e/o i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente/utente.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri, spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi sulla base degli obiettivi e criteri individuati; nonché attribuire compensi speciali al personale addetto al medesimo ufficio, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in relazione alle azioni di controllo di cui al comma 2, ed all'ammontare dell'eventuale evasione recuperata.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997.

#### **Art. 11 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente**

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, notificato ai sensi del successivo art. 14, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

#### **Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
  - a) essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
  - b) se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
  - c) contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - d) contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
  - e) contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - e) indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - f) indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
  - g) indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
  - h) indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - i) indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

### **Art.13 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'avviso di accertamento, finalizzato alla riscossione delle entrate non tributarie, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'avviso di accertamento è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 14 – Ripetibilità delle spese di notifica**

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni. Le

spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

#### **Art. 15 - Sospensione e dilazione del pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da indicare nella deliberazione medesima. I suddetti termini saranno, altresì, sospesi o differiti quando ciò sia previsto da disposizioni normative regionali o nazionali nel rispetto delle modalità definite dalle medesime.
2. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, comma 797 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, comprovata da relazione del servizio sociale, dichiarazione Isee, il cui valore di riferimento è stabilito con singole delibere dell'organo esecutivo, o dichiarazione sostitutiva sulla condizione familiare/disponibilità economiche, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, una dilazione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente.
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di quarantotto rate, secondo lo schema seguente:
  - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - b) applicazione di interessi per la dilazione concessa con decorrenza dalla data di scadenza del termine del pagamento ai sensi del successivo art. 18;
  - c) la rateizzazione avverrà secondo il seguente schema:
    - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
    - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
    - da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
    - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
    - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
    - oltre euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili.
  - d) scadenza delle rate: ultimo giorno del mese;
  - e) spese per la riscossione a carico del richiedente,
  - f) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e il debito è riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario dell'entrata o quello affidatario della riscossione può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 7.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria sottoscritta senza il beneficio d'escussione di cui all'art. 1944, comma 2, C.C. che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza n. 1 anno dopo la scadenza dell'ultima rata. E' facoltà del Comune valutare l'ammissibilità della garanzia prodotta. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori, in considerazione della specifica situazione del contribuente.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 798 della L. 160/2019, in caso di comprovato peggioramento delle difficoltà di ordine economico e finanziario del contribuente rispetto a quelle riscontrate in occasione dell'autorizzazione della prima rateizzazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore numero di rate comunque non superiore ad un terzo, arrotondato per difetto, di quelle originariamente concesse. In tal caso il debito residuo ancora in essere al momento della concessione della proroga verrà frazionato in funzione delle ulteriori rate ancora da saldare con relativa applicazione degli interessi.

8. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

#### **Art. 16 - Riscossione coattiva delle entrate**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
  - a) in forma diretta dal Comune;
  - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
  - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
  - d) mediante soggetti ai quali, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
  - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
  - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
  - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente/utente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

#### **Art. 17 – Rimborsi**

1. Per tutti i tributi comunali e le entrate non tributarie i contribuenti/utenti possono richiedere, con apposita istanza debitamente documentata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente/utente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 18 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 16,00 (sedici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 16,00 (sedici/00).

#### **Art. 18 – Interessi sulle entrate locali**

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n.296, la misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari all'interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale, da applicarsi in

ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

2. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

### **Art. 19 – Compensazione e accollo**

1. La compensazione tra crediti e debiti tributari, solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile, consente ai contribuenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, di detrarre dalle quote dovute eventuali eccedenze di versamento e può essere relativa al medesimo tributo (compensazione verticale) o relativa a tributi locali diversi (compensazione orizzontale), fermo restando il divieto di compensazione tra imposte erariali e tributi locali e tra quota statale e quota comunale di IMU e TASI. Le eccedenze di cui si chiede la compensazione possono riguardare l'anno in corso o gli anni precedenti, senza l'applicazione di interessi.
2. La compensazione in generale è vietata:
  - a) qualora sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;
  - b) per importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
  - c) per pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune ovvero per altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
  - d) liquidazione contributi sociali.
3. Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere chiesto il rimborso per errato versamento.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
5. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente/utente;
  - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
  - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
6. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
7. Il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 20 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
8. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.
9. Non è possibile pagare il debito accollato mediante compensazione. In caso di violazione, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato.

### **Art. 20 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

#### **Art. 21 – Recupero stragiudiziale dei crediti**

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

### *Titolo III – Contenzioso e Istituti deflattivi*

#### **Art. 22 - Contenzioso**

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, il quale può affidare la difesa in giudizio, previa procura alla lite, al Funzionario Responsabile oppure a professionisti esterni.
2. Spetta al Funzionario Responsabile la cura del procedimento contenzioso, la collaborazione con eventuali professionisti esterni fornendo relazioni tecniche a sostegno degli atti impugnati ed ogni altro documento ritenuto utile al fine del buon esito della controversia.

#### **Art. 23 – Autotutela**

1. Il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare o revocare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato, su istanza motivata di parte o d'ufficio.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio darimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio legale, per l'eventuale desistenza dal contenzioso. La stessa comunicazione sarà trasmessa, a cura del medesimo Ufficio Tributi, all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;

- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di versamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

#### **Art. 24 – Interpello**

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i.
2. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.
3. Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, deve:
  - a) indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
  - b) indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
  - c) fornire la propria soluzione, motivata;
  - d) riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza.
4. I motivi, in base ai quali il funzionario responsabile ritiene inammissibile l'istanza, sono comunicati al richiedente entro lo stesso termine di cui al successivo comma 5.
5. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, la risposta scritta e motivata. Quest'ultima vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto d'interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, s'intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità dallarisposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

#### **Art. 25 – Accertamento con adesione: presupposti.**

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e versamenti. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. Il procedimento definitorio può essere:
  - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

#### **Art. 26 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o PEC ovvero mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito, può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza va presentata anteriormente all'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; l'eventuale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

#### **Art. 28 - Definizione del procedimento e suoi effetti**

1. La procedura di accertamento con adesione, in caso di riscontro positivo all'invito a comparire, potrà avere durata massima di 90 giorni decorrenti dalla data di prima comparizione.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate almeno due giorni prima di tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
4. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo.
5. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
6. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
7. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
8. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila

euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 6. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

9. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

#### **Art. 29 – Reclamo/Mediazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale è previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. relativamente agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Per le controversie di valore non superiore ad euro cinquantamila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
- 3 Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione.
4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
5. La competenza all'esame del reclamo -mediazione è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
6. L'organo preposto, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
7. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto tributario o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
8. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs. 218/1997.
9. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
10. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
11. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi tributarie.

### ***Titolo IV - Sanzioni e disposizioni finali***

#### **Art. 30 – Sanzioni**

Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.

### **Art. 31 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.
3. E' abrogato ogni altro precedente regolamento nelle materie ivi contemplate, nonché ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento, fatte salve le norme contenute nei regolamenti sulle specifiche entrate.
4. Il responsabile dell'area con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.